

FORMAZIONE DEI LAVORATORI D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) - art. 45.

Decreto Ministeriale (Ministero della salute) n° 388 del 15/07/2003.

Secondo l'art. 45 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda, deve prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati nel D.M. 388/03.

Il D.M. 388/03 classifica le aziende (ovvero le unità produttive) in tre classi: gruppo A,B e C (in base alla tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio).

Gruppo A: aziende con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti nucleari e comunque aziende con oltre cinque lavoratori;

Gruppo B: aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;

Gruppo C: aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A;

Gli addetti al pronto soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico.

A CHI E' RIVOLTO

Il corso di formazione (come obbligo di legge) è rivolto a tutte quelle imprese (in qualunque settore esse operano e con qualunque forma giuridica) che hanno più di due dipendenti.

In questo caso il datore di lavoro deve nominare il responsabile dei lavoratori al primo soccorso

OBIETTIVO DEL CORSO

Il corso intende fornire ai partecipanti la formazione adeguata in base alle prescrizioni della normativa vigente.

L'addetto/responsabile viene messo in grado di eseguire le manovre di primo soccorso, riconoscere e valutare un evento acuto, riconoscere le patologie tipiche del proprio ambito lavorativo, allertare, comunicare e collaborare con il sistema nazionale 118, saper coordinare situazioni di emergenza in attesa di soccorsi organizzati.

DURATA DEL CORSO

Per le aziende del gruppo A, l'addetto/responsabile dovrà svolgere un corso, con cadenza triennale, di 16 ore.

Per le aziende del gruppo B e C, il corso, sempre con cadenza triennale, avrà una durata di 12 ore.

ATTESTAZIONE

Al termine del corso e dopo una breve verifica dell'apprendimento, il medico formatore rilascerà l'attestato di frequenza.

PERCORSO FORMATIVO

Il Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003 fissa gli obiettivi minimi della formazione dei lavoratori designati al primo soccorso e li divide per i 3 gruppi (divisi a loro volta per moduli: A,B e C).

Modulo A

allertare il sistema di soccorso, riconoscere un'emergenza sanitaria, attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta;

Modulo B

acquisire le conoscenze generali sui traumi nell'ambiente di lavoro, acquisire le conoscenze generali sulle patologie specifiche nell'ambiente di lavoro;

Modulo C

acquisire le capacità di intervento pratico, comunicazione con il sistema di emergenza esterno (118), tecniche di rianimazione cardiopolmonare, tecniche di emostasi e medicazione, tecniche di base per l'immobilizzazione delle lesioni, tecniche di base per la immobilizzazione del paziente.